

DELIBERAZIONE N. 301/13/CONS

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALL'ARTICOLO 35 DEL REGOLAMENTO CONCERNENTE IL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE DELL'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

L'AUTORITA'

NELLA sua riunione di Consiglio del 3 maggio 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante" *Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi di Telecomunicazioni*";

VISTO l'art. 23-ter del decreto legge n. 201/11 come convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011;

VISTO l'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2012 che riconosce la facoltà dei dirigenti in posizione di comando, fuori ruolo o aspettativa, in alternativa al riconoscimento del trattamento retributivo in godimento presso l'Amministrazione di appartenenza, eventualmente incrementato nella misura massima del 25%, di optare per il trattamento economico previsto per l'incarico ricoperto, ove consentito;

RILEVATO che ai sensi dell'art.2, comma 28, della legge 481/95, le Autorità di regolazione sono tenute a definire il trattamento giuridico ed economico del personale *"in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato"*.

RILEVATO che tale disposizione è espressamente richiamata dall' art. 1, comma 9, della legge istitutiva dell'Autorità, la n. 249/97 e che l'Autorità ne ha poi recepito i contenuti con delibera n.17/98 e successive modifiche ed integrazioni, con la quale ha adottato il regolamento sul trattamento giuridico ed economico del personale;

RILEVATO che al personale dirigenziale in posizione di fuori ruolo o aspettativa presso l'AGCM è riconosciuta la possibilità di esercitare la suddetta facoltà

di opzione di cui all'art.4, comma 4, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2012;

RILEVATO che il trattamento economico del personale dirigenziale in posizione di comando, fuori ruolo o aspettativa deve essere commisurato a quello corrisposto al personale di ruolo, a parità di qualifica, mansioni e responsabilità, in ossequio al principio costituzionale di eguaglianza e di corrispondenza tra prestazioni svolte e retribuzione corrisposta;

CONSIDERATO che anche per il personale a contratto il regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale Autorità prevede, coerentemente con i suddetti principi costituzionali, la determinazione del trattamento retributivo sulla base di quello spettante al personale dei ruoli dell'Autorità che svolge analoghe funzioni e con analoghe responsabilità;

RITENUTO che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 23-ter del d.l. n.201/2011 e dell'art.4, comma 4, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2012, debba essere considerata l'ipotesi di dirigenti in posizione di comando, fuori ruolo o aspettativa che optino per la scelta di non conservare il trattamento economico riconosciuto dalle amministrazioni di provenienza in quanto chiamati a svolgere funzioni che per impegno e responsabilità comportano la corresponsione di un diverso trattamento retributivo determinato dall'Autorità;

RILEVATO che la suddetta facoltà di opzione corrisponde all'interesse dell'Autorità di retribuire le posizioni dirigenziali in ragione delle relative funzioni e responsabilità, a prescindere dallo *status* giuridico e dal trattamento retributivo già in godimento presso l'Amministrazione di provenienza;

VISTO il parere del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, del 23 gennaio 2013, che riconosce il potere dell'Autorità di consentire la facoltà di opzione in questione con apposito atto deliberativo;

SENTITE le OO.SS. in data 22 aprile e 2 maggio 2013;

UDITA la relazione del Presidente;

DELIBERA

Articolo 1

(Modifica all'articolo 35 del Regolamento sul trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità)

1. All'articolo 35 sono aggiunti i seguenti commi:

“6. Il personale dirigenziale in posizione di comando, fuori ruolo, aspettativa o figure assimilate può esercitare l'opzione per il trattamento economico previsto per l'incarico ricoperto presso l'Autorità, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2012.

7. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, il trattamento economico del personale dirigenziale in posizione di comando, fuori ruolo, aspettativa o figure assimilate presso l'Autorità è disciplinato sentite le organizzazioni sindacali.”

Articolo 2

(Disposizioni finali ed entrata in vigore)

1. La presente delibera è immediatamente esecutiva ai sensi delle disposizioni regolamentari vigenti.

La presente delibera è pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 3 maggio 2013

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani